

**Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (BUR n. 62/2014) –  
Testo storico**

**REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL  
VENETO (1)**

**Art. 1 - Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori  
forme di autonomia della Regione del Veneto.**

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

2. Al termine del negoziato, e comunque entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito.

3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell'articolo 2.

**Art. 2 - Indizione di un referendum consultivo.**

1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti:

- 1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
- 2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
- 3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;
- 4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;
- 5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”.

2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.

**Art. 3 - Disciplina delle procedure referendarie.**

1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di

cui all'articolo 1 si applicano le norme previste agli articoli 15 comma 2 bis, comma 2 ter e comma 2 quater, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 19 e all'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".

2. Il referendum di cui all'articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto.

#### **Art. 4 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.950.000,00, di cui 1.975.000,00 per l'esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0004 "Consultazioni elettorali" del bilancio pluriennale 2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari importo nei due esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni:

- a) le risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" sono ridotte di euro 1.171.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012030/U ed euro 395.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012040/U);
- b) le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 023000/U);
- c) le risorse allocate nell'upb U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" sono ridotte di euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 100592/U);
- d) le risorse allocate nell'upb U0100 "Sostegno alle aree naturali protette regionali" sono ridotte di euro 135.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U);
- e) le risorse allocate nell'upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale" sono ridotte di euro 180.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U);
- f) le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 070160/U);
- g) le risorse allocate nell'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno degli esercizi

2015 e 2016 (capitolo 071204/U).

1() Con sentenza n. 118/2015 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 26/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, numero 1) nel senso che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possono riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)», l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5) e non fondate le questioni di legittimità relative agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, i quali potranno trovare applicazione solo con riguardo al quesito n. 1).